In aggiunta alle misura adottate da *Enelpower* (sospensione dei pagamenti delle fatture per le forniture oggetto dell'inchiesta, verifica congiunta dei contratti, attività per la restituzione degli extra-costi ed il risarcimento dei danni subiti, ecc.), altre iniziative sono state prese dalla *Capogruppo* che, oltre alla costante collaborazione con l'Autorità giudiziaria, ha:

a) disposto la prosecuzione dell'azione di *audit,* già avviata dal luglio 2002 [20], sul piano amministrativo e tecnico, avvalendosi della collaborazione di specialisti esterni, circa le modalità di controllo adottate dalle funzioni *Corporate* sulle attività svolte da *Enelpower*. Sull'esito dell'*audit*, il Comitato di controllo interno - tenuto conto del ruolo e delle responsabilità assegnati dalle disposizioni organizzative vigenti all'epoca dei fatti alle unità appartenenti alla funzione "Amministrazione, Finanza e Controllo" di *Enel S.p.A.* - ha rilevato "*l'assenza di profili di responsabilità a capo di tali unità, riconoscendo che i problemi riscontrati sono dovuti esclusivamente al mancato rispetto, sulla base dello schema organizzativo all'epoca in vigore, delle procedure da parte di Enelpower*" (riunione del 12 maggio 2003). Il Comitato stesso, peraltro, ha concordato nel rilevare che sussistono alcuni aspetti di criticità attinenti al controllo, da parte della *Corporate,* che possono e devono essere migliorati. Il Collegio sindacale, nel prendere atto di dette risultanze, ha ritenuto (verbale n. 143 del 20 maggio 2003) che non vi fossero rilievi da formulare circa l'attività svolta dalle funzioni di *Corporate* in merito alla vicenda;

b) avviato tutte le possibili iniziative legali nei confronti dell'ex amministratore delegato e dei dirigenti (nella specie: querela per il reato di falso in bilancio ex art. 2622 c.c. - con riferimento agli anni 2000 e 2001 - nonché per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.; costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 76 c.p.p., e querela per appropriazione indebita, anche da parte della controllata *Enelpower*, nei confronti degli indagati per i menzionati reati);

c) fatto riserva di eventuali ulteriori azioni giudiziarie, in sede sia civile che penale, nei confronti degli indagati nonché di imprese, consulenti ovvero di altri soggetti per i quali dovessero emergere, dagli atti procedurali, profili di responsabilità per attività compiute a danno del Gruppo.

Altra specifica misura di *ENEL S.p.A.* è consistita nel trasferimento a T.E.R.NA S.p.A. - cui è affidata la gestione delle linee di trasmissione del *Gruppo Enel* - del pacchetto azionario di partecipazione di *Enelpower* nelle società brasiliane nel cui ambito erano riconducibili le attività oggetto di indagini.

Si fa presente, comunque, che dal gennaio 2003 era stata istituita la funzione ACQUISTI (v. par. 6) con il compito di sovrintendere alle procedure di assegnazione degli appalti delle

[20] L'obiettivo di detta azione di *audit* consisteva nell'analizzare i rischi delle commesse di EPW in corso di realizzazione sia in Italia che all'estero, valutandone l'impatto in termini economici. E' stata, quindi, disposta una analisi sia dei verbali del C.d.A. di EPW - dalla data della sua costituzione (luglio 1999) fino ad ottobre 2002 per individuare tutti gli atti per i quali l'A.D. di EPW aveva chiesto l'autorizzazione e/o la ratifica al C.d.A. stesso – sia, ad integrazione, della strategia della Società dal 2000 al 2002, sia dei verbali del Collegio Sindacale EPW da luglio 1999 fino a novembre 2002. Da ultimo, è stato analizzato il processo di approvvigionamento di EPW in Brasile e sono stati esaminati tutti i contratti di importo superiore ad euro milioni 2,75 emessi da EPW nel periodo gennaio 2000/luglio 2002.

Divisioni e delle Società controllate e rilasciare il proprio benestare in caso di varianti superiori ad un certo limite.

Il Magistrato della Corte dei Conti ha suggerito di non tralasciare tutte le possibili misure da parte della *Capogruppo*, in merito alla vicenda in esame, tra cui l'informativa alla Procura Regionale della stessa Corte [21], circa eventuali danni erariali connessi ai fatti penali; in proposito, é stata aperta una vertenza dalla Procura Regionale della Lombardia i cui accertamenti sono in corso.

Val notare, comunque, che in prosieguo:

- è stato raggiunto con la SIEMENS, su sollecitazione di quest'ultima, un accordo transattivo [22] - approvato dal Consiglio di Amministrazione di *ENEL S.p.A.* nella seduta del 3 dicembre 2003, dal cui verbale si desume che dell'accordo stesso sono stati preventivamente informati gli organi giudiziari inquirenti - per il risarcimento dei danni connessi col procedimento *Enelpower S.p.A.* nonché la rettifica e novazione dei contratti in essere. La Società stimerebbe tra incassi e minori costi un beneficio di circa 120 milioni di euro, elevabili a 160 per il potenziamento gratuito delle turbine, che coprirebbe i presumibili danni subiti (verbale del Consiglio in data 27.11.03). In proposito, il Collegio sindacale ha richiamato l'attenzione della Società sulle modalità, per il recepimento nel sistema contabile, dei termini dell'accordo stesso;
- in data 19 febbraio 2004 è intervenuto l'accordo transattivo tra *Enel S.p.A., Enel Produzione, Enelpower (Enelparties)* e la società francese ALSTOM circa il rilascio, da parte di quest'ultima, di una nota di credito di 2,5 milioni di euro (portata in deduzione dai pagamenti sospesi da *Enelpower*) e di una ulteriore nota di credito per 2 milioni di euro, da utilizzarsi per acquisti futuri da qualsiasi società del *Gruppo Enel* nei confronti di società del Gruppo ALSTOM [23], per risarcire il danno all'immagine procurato al *Gruppo Enel* in tema di forniture per la centrale del Sulcis.

Sugli sviluppi della vicenda - anche per quanto concerne il procedimento ex d. lgs. n. 231/2001 avviato nei confronti *Enelpower* - si fa, comunque, riserva di riferire nella prossima relazione al Parlamento o, se necessario, con referto "*ad hoc*".

[21] L'*Enel S.p.A.* ha provveduto nel luglio 2003.

[22] I contenuti economici dell' accordo contemplano: il riconoscimento a favore delle società del *Gruppo Enel* di un risarcimento di 20 milioni di euro, a copertura anche di danni all'immagine; forniture gratuite, con un vantaggio di circa 47,6 milioni di euro; l'applicazione di uno sconto per ulteriori forniture, con un vantaggio di circa 49,2 milioni di euro; l'eliminazione delle clausole vincolanti sui servizi manutentivi, ecc., con un vantaggio di 4,2 milioni di euro; la realizzazione a titolo gratuito di interventi di potenziamento delle turbine, con ulteriore vantaggio economico.

[22] L'accordo consente di assorbire le sfavorevoli condizioni riscontrate in taluni dei citati contratti stipulati con la SIEMENS e di ripristinare, quindi, i rapporti col suddetto fornitore (tenuto anche conto dell'ambito particolarmente ristretto degli operatori presenti nel comparto elettromeccanico) per chiudere una delicata situazione di contenzioso.

[23] Dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2004, si apprende che "L'accordo ha comportato una maggiorazione di benefici economici in favore delle società del *Gruppo Enel* – quantificabile in 500 mila euro – rispetto a quanto previsto nel mandato rilasciato dal Consiglio di Amministrazione (...). Contestualmente alla firma dell'accordo stesso *Enelpower* ha provveduto a saldare le fatture, il cui pagamento era stato cautelativamente sospeso. Analogamente a quanto previsto per la transazione con la SIEMENS, *Enel* ha conservato, comunque, la facoltà di agire, per un'eventuale ulteriore azione risarcitoria nei confronti di tutti i soggetti che non siano amministratori o dipendenti del Gruppo Alstom".

Per completezza val notare che, dopo il recente caso *Enipower* e considerati i numerosi contratti intercorsi con detta società (nel periodo 2002/2004), l'*Enel* ha avviato una specifica azione di *audit* per l'analisi del processo di approvvigionamento – sopra tutto se avvenuto con affidamento diretto e con varianti successive alle aggiudicazioni – nonché disposto l'aggiudicazione di eventuali contratti, con i fornitori interessati, solo attraverso meccanismi di gara e nel rispetto del codice etico [24].

2.4 – "BROWN-OUT" e "BLACK-OUT".

A) Il **26 giugno 2003**, su disposizione del GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE (**GRTN**) [25], furono operate da *Enel Distribuzione* - previa autonoma informativa agli organi di Governo nonché all'Autorità di settore ed alle Autorità pubbliche locali (Prefetture, Comuni, ecc.) – "**interruzioni programmate**" (**brown-out**) nell'erogazione dell'energia elettrica in tutto il territorio nazionale per 1.300 MW, con l'applicazione di un piano di emergenza (predisposto negli anni '80 ed aggiornato nel 1992) senza specifici problemi tecnici ma, pur tuttavia, determinando un disagio di vasta portata per l'utenza.

L'*ENEL S.p.A.* approntava il 2 luglio 2003 un piano *ad hoc* teso a costituire una potenza di riserva - valida dal punto di vista operativo ed economico, da attivare nei momenti di emergenza (indicativamente 100 ore l'anno) - articolato su due iniziative specifiche: *a)* la riattivazione, tra settembre 2003 e giugno 2004 (per una capacità complessiva di 1.268 MW), di alcune centrali a turbogas a ciclo aperto non in esercizio [26], con un investimento complessivo di circa 23,8 milioni di euro; *b)* l'anticipo dell'investimento pari a 179 milioni di euro per la realizzazione, entro il 2006, dell'impianto CCGT [27] di Santa Barbara, della capacità di circa 390 MW, già previsto nel Piano industriale.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (**AEEG**) [28] ha divulgato il 6 dicembre 2003 la relazione recante i risultati dell'indagine conoscitiva sulle interruzioni programmate del 26 giugno 2003 esprimendo, tra l'altro, censure nei confronti dell'*Enel S.p.A.* [29]; ha avviato,

[24] Informativa al Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 settembre 2004.

[25] Al Gestore della rete di Trasmissione Nazionale *S.p.A.* - soggetto controllato dal Ministero dell'Economia e delle finanze - è affidata la *gestione* dell'attività di trasmissione sulla rete dell'energia ad alta e altissima tensione coordinandone i lavori di manutenzione, di ampliamento, di connessione con altre linee, ecc..

[26] Campomarino, Carpi/Modena, Larino, Maddaloni, Camerata Picena, Montalto di Castro e Giuliano.

[27] Ciclo combinato con installazione di un turbogas, un generatore di vapore a recupero e una nuova turbina a vapore.

[28] Autorità indipendente, costituita nel 1995, con funzioni di regolazione e controllo dei settori dell'energia e del gas; fissa, tra l'altro, le tariffe base per i servizi regolati, definisce la qualità dei servizi resi e valuta i reclami.

[29] Ad avviso dell'AUTORITÀ: *a)* la circostanza che gli impianti destinati a beneficiare degli "*stranded cost*" dovessero essere tenuti dall'*Enel* a disposizione del Gestore della Rete (GRTN) ed il fatto che il Gruppo non abbia mantenuto disponibile una quota di tali impianti, per una capacità complessiva pari a 2.300 MW, costituirebbe mancata ottemperanza ad una delibera emessa dalla stessa AEEG nell'aprile 2003. Di conseguenza, non essendo stato osservato tale obbligo, gli "*stranded cost*" relativi a tali impianti dovrebbero essere decurtati; *b)* l'*Enel*, mantenendo in via provvisoria il ruolo di Acquirente Unico ai sensi del decreto Bersani, avrebbe "dovuto compensare la riduzione delle importazioni del contratto pluriennale con l'EDF effettuando acquisti di energia elettrica o riservando un ammontare equivalente di capacità produttiva nazionale".

inoltre, un'istruttoria per l'adozione di eventuali sanzioni [30]. Al riguardo la Società, pur ritenendo prive di fondamento le suddette censure [31], ha deliberato di far ricorso allo strumento dell' oblazione (C. d. A. del 9 settembre 2004).

B) il **"black out" del 28 settembre 2003** - territorialmente assai esteso - è durato, invece, molte ore [32] avendo subìto il sistema di trasmissione elettrico italiano, a causa di un guasto nella linea di interconnessione con la rete svizzera, una improvvisa perdita di potenza per circa 1.100 MW in importazione dall'estero. Il collasso è stato causato dal fuori servizio "a catena" di tutte le altre linee di interconnessione, determinato dai sovraccarichi verificatisi su di esse secondo un "effetto domino". L'indagine promossa dal Ministero Attività Produttive riferisce che un certo numero di impianti si sono distaccati dalla rete prima del raggiungimento del livello di frequenza [33]; il distacco si è verificato, in particolare, su 20 gruppi (di cui 12 dell'*Enel*) rispetto ai 50, in quel momento, in esercizio. Le ragioni di tale fenomeno sono state approfondite anche nel rapporto dell'UCTE ("*Union for the Coordination of Trasmission of Electricity*").

Il ripristino della rete ed il riavvio degli impianti è avvenuto in stretto coordinamento fra *GRTN, T.E.R.NA., Enel Produzione* ed *Enel Distribuzione* sicché, in serata, il sistema nazionale era sostanzialmente tornato alla normalità [34].

Dal resoconto dell'attività *conoscitiva* dell'AEEG (delibera n. 48/04) emergono potenziali responsabilità degli operatori su tutta la filiera, tra cui *Enel Produzione* e *T.E.R.NA.*; in proposito, la stessa Autorità ha avviato una istruttoria formale [35].

Dal recente *report* certificato sugli eventi, affidato all'Amministratore delegato di *T.E.R.NA.* [36], si desumerebbe invece "la correttezza dell'operato del Gruppo nell'ambito delle responsabilità e dei ruoli attribuiti all'attuale assetto di mercato" sicché "nessun

[30] Delibera dell'Autorità n. 54/04 del 1° aprile 2004; con la delibera n. 147/04 del 6 agosto 2004 il termine per la chiusura dell'istruttoria è stato prorogato dal 23 luglio al 30 settembre.

[31] Si sostiene che prima del d. l. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito con l. 27 ottobre 2003, n. 290) nessuna norma poneva a carico della stessa Società e degli altri produttori l'obbligo di assicurare la disponibilità degli impianti sia in quanto il decreto c.d. "Bersani" sanciva la piena liberalizzazione dell'attività di produzione sia non avendo l'*Enel* (nella sua qualità di "Acquirente Unico", mantenuto provvisoriamente dal succitato decreto) alcun potere "ultroneo per garantire le forniture in favore del mercato vincolato".

Si legge nel verbale del CdA dell'*Enel S.p.A* in data 27 novembre 2003 che "l'asserito obbligo di disponibilità degli impianti troverebbe la sua fonte nella citata delibera dell'Autorità, che regolamenta in realtà una materia del tutto diversa (il dispacciamento), e risulta citato solo incidentalmente nel contesto della delibera medesima. Per di più si tratta di una delibera che risale all'aprile 2003 e che quindi, ove anche risultasse interpretabile nel senso voluto dall'Autorità, dovrebbe considerarsi comunque tardiva rispetto all'evento verificatosi, nel senso che non vi sarebbero stati (da aprile a giugno 2003) i tempi tecnici necessari per ripristinare gli impianti in questione e mettere a disposizione la loro capacità".

[32] In base a dati desunti dalla relazione annuale dell'Autorità per l'energia, tranne la Sardegna (non interessata dal fenomeno), la Regione più colpita è stata la Sicilia con 13 ore di interruzione; al secondo posto l'Abruzzo, con 12 ore, seguito da Marche, Lazio, Umbria e Molise. In Lombardia il ripristino della linea è avvenuto in 166 minuti .

[33] 47,5 Hz che rappresenta il limite previsto, di norma, per il distacco degli impianti.

[34] Dal verbale C.d.A. *Enel S.p.A.* del 1 ottobre 2003 si desume che, complessivamente, nell'ambito del Gruppo, tra personale reperibile e quello richiamato in servizio, sarebbero state impiegate circa 10.000 persone. La stima del costo per l'*Enel* degli interventi effettuati è di circa 1,7–2 milioni di euro oltre a quello delle operazioni di riavviamento degli impianti.

[35] *Cfr.* IL SOLE-24 ORE del 12 settembre 2004, pag. 9.

[36] Del *report* - sottoposto ad "assessment" da due qualificati ed indipendenti organismi esteri - il C.d.A. dell'*Enel S.p.A.* ha preso atto nella riunione del 10 giugno 2004 condividendolo e riservandosi, se del caso, ulteriori approfondimenti.

comportamento di origine interna relativo ad impianti, sistemi ed organizzazione operativa di *ENEL S.P.A.* può essere considerato quale causa nella dinamica del *black out* stesso e, successivamente, quale ostacolo nella ripresa del servizio".

La stima dei presumibili danni complessivi si aggira sui 390-420 milioni di euro [37].

Sono attualmente pendenti circa 4000 giudizi (quasi tutti radicati in Calabria) promossi da clienti di *Enel distribuzione* per il risarcimento dei danni: alcune decisioni (5) sono state negative per *Enel* e impugnate dalla Società; delle altre favorevoli (2), si segnala che il giudice di pace di Catanzaro ha stabilito che nulla è dovuto e ha condannato l'istante a pagare alla Società la somma di 400 euro [38].

L'episodio del *"black out"* ha posto in evidenza il diverso ruolo che l'*ENEL S.p.A.* è venuta, ormai, ad assumere, nell'attuale contesto del settore elettrico, nei confronti del GESTORE DELLA RETE; ha, altresì, evidenziato che le "ore di picco", nella domanda di energia elettrica, stanno diventando sempre più estese sia in Italia che negli altri Paesi europei per l'effetto dell'incremento dei consumi [39]: da ciò la necessità non solo di attività preventive ma di un "piano di *disaster recovery*" - oltre che di una valida campagna di informazione in materia – per i quali l'*ENEL* afferma di aver offerto al GRTN la propria esperienza tecnica e le proprie procedure organizzative.

2.5 – COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 (c.d. "decreto Bersani") di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.

E' proseguita l'attuazione del processo di liberalizzazione del mercato elettrico [40], di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, specie con gli interventi dell'AEEG per definire ed implementare il nuovo ordinamento: interventi mirati, fra l'altro, alla sua razionalizzazione ed alla progressiva riduzione dei livelli tariffari. Punti focali della liberalizzazione sono stati: la vendita di "*Gen.Co*" ad altri soggetti, la separazione tra proprietà e separazione della rete di trasmissione, la nascita della "borsa elettrica".

Ulteriore e definitivo impulso si è avuto recentemente con l'ampliamento, dal 1° luglio 2004, del parco clienti liberi (utenti industriali), i quali hanno la possibilità di cambiare fornitore di energia sicché, fino al 1° luglio 2007, restano sul mercato vincolato solo le utenze familiari [41].

Nel biennio si segnalano:

[37] *Cfr.* IL SOLE –24 ORE del 31 luglio 2004, pag. 17.
[38] *Cfr.* IL SOLE–24 ORE del 9 settembre 2004, pag. 14; Il GIORNALE del 9 settembre 2004, pag. 14.
[39] Nei mesi di giugno-luglio la fase di "superpicco" copre, ormai, una media di due ore al giorno nei principali Paesi europei; in taluni casi, anche l'*Enel* effettua esportazioni di elettricità verso Paesi confinanti (verbale C.d.A. dell'*Enel* del 2 luglio 2003).
[40] Nel precedente referto si dava atto che erano divenute operative le due società per azioni ("Acquirente Unico" e "Gestore del Mercato") costituite dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) ed erano stati risolti i nodi concernenti il riconoscimento e la definizione dei c.d. *stranded cost*.
[41] Ciò è avvenuto per effetto della decisione CE adottata a Bruxelles il 25 novembre 2002 che ha fissato – quale ultimo termine per l'avvio della concorrenza - il 1° luglio del 2004 (per gli utenti industriali) e del 2007 (per quelli domestici).

2.5.1 - LA CESSIONE DELLE IMPRESE DI GENERAZIONE ("GEN. CO").

L'*ENEL S.p.A.* ha perfezionato la dismissione della propria capacità produttiva eccedente il limite posto dal citato d. lgs. n. 79 del 1999 [42] con la vendita - dopo le società *Elettrogen* (luglio 2001) ed *Eurogen* (maggio 2002) – dell'intero capitale di *Interpower* [43], nel gennaio 2003, previo "nulla osta" della Commissione Europea.

Quanto al prezzo di 551 milioni di euro, oltre al rimborso ad *ENEL S.p.A.* del credito pari all'indebitamento finanziario netto di detta società alla data del "*closing*" (circa 320 milioni di euro) – che all'*Enel S.p.A.* é sembrato accettabile sia per il minore interesse del mercato all'operazione, rispetto alle precedenti cessioni, sia perché, comunque, rientrante nella fascia alta del "*range*" di valutazione (tra 508 e 559 milioni di euro) indicato nella perizia di MEDIOBANCA – sono in corso accertamenti da parte della Procura Regionale per il Lazio della Corte dei conti, in seguito ad un esposto presentato nel dicembre 2002 dalla "Faile-Cisal".

L'*ENEL S.p.A.* ha conseguito una plusvalenza di 317 milioni di euro, al netto delle imposte, rispetto al valore di carico (98 milioni di euro); *Interpower* ha, peraltro, distribuito il dividendo straordinario di 77 milioni di euro relativi all'affrancamento delle riserve per ammortamenti anticipati.

2.5.2 - LA CESSIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE NELLE AREE URBANE.

Le cessioni dei rami di *distribuzione elettrica* possono dirsi pressoché completate [44], nel secondo semestre del 2002, con le dismissioni riguardanti le aree urbane di MILANO, VERONA e BRESCIA mediante contratti tra *Enel Distribuzione* e:

- "AEM Distribuzione S.p.A." di Milano, per la cessione del ramo d'azienda relativo al territorio dei Comuni di **Milano** e **Rozzano** al prezzo di 423,5 milioni di euro, indicato dal collegio degli arbitratori; con separato accordo tra *ENEL S.p.A., Enel Distribuzione, AEM* ed *AEM Distribuzione* sono stati regolamentati i reciproci rapporti concernenti due giudizi tra le parti pendenti, rispettivamente, innanzi al TAR Lombardia e al Tribunale ordinario di Milano;
- "AGSM", per la cessione delle aree di distribuzione di **Verona** e **Grezzana** al prezzo di 107,7 milioni di euro, indicato dal collegio degli arbitratori, sostanzialmente allineato con i parametri applicati nelle cessioni già realizzate. Sono intervenuti accordi relativi alla prestazione da *Enel Distribuzione* di alcuni servizi aggiuntivi richiesti da AGSM (ad es., attività di gestione della clientela, gestione del credito, assistenza in materia

[42] Dispone l'art. 8, co.1 che *"dal 1° gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell'energia prodotta e importata in Italia".*

[43] Trattasi della terza società di generazione ("*Gen.Co.*") costituita dall'*ENEL* per essere ceduta in conformità al decreto c.d. Bersani. L'azienda era composta da tre impianti termoelettrici (Vado Ligure, Torrevaldaliga Sud e Napoli Levante) e da un nucleo idroelettrico (Genova), con una capacità complessiva di 2.611 MW di potenza installata ed un organico di 934 dipendenti.

[44] Tra le principali già effettuate, si ricordano quelle all' ACEA di Roma, all' AEM di Torino, all' ACEGAS di Trieste e all' AMPS di Parma.

tariffaria, formazione, ecc.);

- "ASM Brescia" per la cessione del ramo di distribuzione relativo al Comune di **Brescia** (ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.l. n. 79/1999) nonché ad altri 45 Comuni limitrofi, per un corrispettivo pari a 166,5 milioni di euro.

Per le reti minori, le aree comunali interessate erano 193: per esse si è finora proceduto a cessioni in 73 Comuni (per circa 611 mila clienti ceduti, con consumi pari a oltre 5 milioni MWh) e in 19 aziende.

Nella **Provincia di Trento**, con d. P. Giunta Provinciale 2 agosto 2003 n. 134 [45], emanato in base alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia, è stato disposto il trasferimento coattivo della rete di distribuzione (e vendita) di energia elettrica alla *S.E.T.*, società appositamente costituita dalla stessa Provincia: avverso detto provvedimento di esproprio pende impugnativa di *Enel Distribuzione S.p.A.* e di altre società del *GRUPPO* innanzi al competente T.A.R.

2.5.3 - LA CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE.

Il menzionato decreto n. 79 del 1999, all'art. 9, 1° comma, stabilisce che *"le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...) continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria (...) e aventi scadenza il 31 dicembre 2030"*.

L'*Enel S.p.A.* non vi ha provveduto, ritenendo che la concessione in atto, stipulata il 28 dicembre 1995 dalla Direzione Generale delle Fonti di Energia dell'*ex* Ministero dell'Industria, dopo la legge n. 481 del 1995, sia tuttora idonea a legittimare la continuazione dell'esercizio dell'attività di distribuzione e che l'art. 19 prevede espressamente solo l'adeguamento della convenzione stessa. *Enel Distribuzione S.p.A.* (subentrata ad *Enel S.p.A.*, per effetto dell'art. 38, comma 1 della legge n. 340 del 2000) ha prospettato al Ministero per le attività produttive di mantenere la precedente convenzione e di procedere solo al suo *adeguamento* in relazione alle modifiche normative nel frattempo intervenute; la conferma della concessione, fino al 31 dicembre 2030, è stata successivamente formalizzata con decreto del M.A.P. [46] di adeguamento della convenzione sicché, come la Corte aveva auspicato, la questione ha trovato soluzione pur se dopo un lungo *iter*.

[45] Giova rammentare che, per le Province Autonome di Trento e Bolzano, il c.d. "decreto Bersani" ha rinviato la razionalizzazione dell'attività di distribuzione a specifiche norme di attuazione per il coordinamento con i rispettivi ordinamenti statutari. La norma di attuazione è stata emanata con D.P.R. 11 novembre 1999 n. 463, in base al quale - dal 1° gennaio 2000 - il potere di rilascio delle concessioni di distribuzione é demandato alle Province. Il 13 dicembre 2001, la Provincia di Trento ha costituito la società elettrica SET-Distribuzione S.p.A. (analogamente a quanto, in precedenza, fatto dalla Provincia di Bolzano) che, dopo l'emanazione del Piano Provinciale relativo alla distribuzione di energia elettrica nel maggio 2003, ha fatto istanza alla Provincia stessa e ottenuto il trasferimento coattivo in suo favore di tutti gli impianti del *Gruppo Enel* destinati al servizio di distribuzione e vendita di energia elettrica *in loco*.

[46] Il decreto, in data 13 ottobre 2003, è stato registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio 2004.

2.6 – BORSA ELETTRICA.

La Borsa elettrica (***Ipex*** = *Italian power excange*) - operativa dal 1° aprile 2004, ma a regime dal 1 gennaio 2005 - è una organizzazione (specializzata, coordinata e centrale) per la vendita e l'acquisto di energia elettrica, in grado di combinare la domanda e l'offerta, articolata su tre livelli:

- il mercato dei contratti bilaterali, per l'acquisto/vendita di energia elettrica tra due contraenti, con modalità e periodi di fornitura fissati dal contratto;
- i mercati dell'energia in cui gli scambi hanno luogo giornalmente (in genere, il giorno precedente quello in cui l'energia sarà fisicamente prodotta e consumata);
- i mercati dei servizi, per lo scambio di risorse necessarie al dispacciamento [47] ai fini del funzionamento del sistema in tempo reale. Il dispacciamento è basato sulle offerte dei singoli operatori: in ciascuna ora della (intera) giornata vengono selezionati, anzitutto, gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili (es. eolici, idroelettrici fluenti, ecc.) e poi "impilati", man mano, tutti gli altri impianti nell'ordine di offerta del prezzo più basso (e non più secondo un criterio prefissato di costo). Per la formazione del prezzo, i sistemi di norma praticati nell'ambito internazionale sono il cd. "*system marginal price*"[48] e quello alternativo (meno utilizzato) del "*pay as bid*" [49].

La Borsa elettrica è destinata a coprire solo una quota ridotta del fabbisogno totale in quanto, a regime, saranno privilegiati i contratti bilaterali nei quali gli operatori potranno fissare condizioni più stabili per la copertura delle curve di carico; residua, pertanto, una quota di fabbisogno - determinata da eventi non programmati - la cui copertura dovrà necessariamente essere negoziata sul mercato.

La Borsa elettrica è formata da tre mercati che si riferiscono tutti all'energia necessaria a coprire il fabbisogno del giorno successivo (non essendo previste contrattazioni per il giorno stesso):

[47] Il *dispacciamento* regola i flussi di energia in entrata e in uscita (produzione e consumo); indica anche la vendita di disponibilità (riserva) di energia nel caso di "defaillances "nella produzione di essa.

A causa del ritardato avvio della Borsa, si è dovuto supplire per il dispacciamento centralizzato degli impianti con l'adozione di un meccanismo regolato dal sistema denominato "*stove*": con esso, si è provveduto a selezionare sia gli impianti dell'*Enel* che quelli appartenenti alle *Gen.Co.* (peraltro, già cedute ad altri operatori) non in base ad offerte economiche bensì ai costi "standard" o storici di funzionamento degli impianti stessi.

[48] Prevede: la presentazione delle offerte dei diversi impianti "impilati" secondo l'ordine economico ed il loro confronto con il livello di domanda; l'accettazione dei soli impianti sufficienti a coprire, nell'ordine economico di presentazione, il livello della domanda stessa; il riconoscimento di un unico prezzo per tutti gli impianti accettati, parametrato al prezzo offerto dall'"impianto marginale", vale a dire dall'ultimo impianto accettato per completare il soddisfacimento della domanda (mentre gli altri impianti che hanno offerto un prezzo maggiore non vengono accettati per l'ora considerata).

[49] Il prezzo riconosciuto ai diversi impianti "impilati" in ordine economico corrisponde all'offerta per ciascuna di essi presentata e non a quella dell'impianto marginale. Si tratta di un sistema residuale che ha dimostrato scarsi vantaggi nella pratica, in quanto - una volta consolidatosi l'andamento del mercato - tutti gli operatori tendono a presentare offerte in linea con quella dell'impianto marginale. Le borse elettriche presentano grande ripetitività e, quindi, gli operatori sono in grado giornalmente di avere un'attendibile previsione dei livelli dei prezzi.

- il mercato *del giorno prima* (funziona dalle ore 9.00 alle 10.30) nel quale vengono definiti col GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO (**GME**) [50] i programmi per il giorno successivo secondo il "*system marginal price*"; i produttori presentano l'offerta per ogni gruppo disponibile e per ogni ora (del giorno successivo) e il Gestore comunica, successivamente, quali sono i gruppi selezionati per ogni ora di produzione in detto giorno;
- il mercato *di aggiustamento* (funziona dalle ore 10.30 alle e 14.00), per la ottimizzazione dei programmi per il giorno successivo, che serve ad evitare scompensi nell'utilizzazione dei singoli impianti e consente agli operatori di presentare offerte (di compensazione) idonee ad ottimizzarne l'uso;
- il mercato *dei servizi di dispacciamento* (dalle ore 14.30 alle 16.00), per l'utilizzo delle risorse necessarie al GRTN per le attività di dispacciamento, che funziona secondo il sistema "*pay as bid* "; è riferito, in particolare, ai servizi - di capacità, riserva, rampa di salita e di discesa - dei quali il GRTN si avvale per modulare la curva, con un'ampia serie di opzioni, utilizzando le alternative più economiche.

La Borsa elettrica è articolata in sei aree di riferimento (nord, centro nord, centro sud, sud, Sicilia, Sardegna) in cui si forma il relativo prezzo di mercato che viene, poi, ponderato in una media nazionale. Il prezzo offerto dai produttori è dato da quello del produttore marginale ossia l'ultimo impianto che occorre per utilizzare il fabbisogno di energia.

Nella fase iniziale, la domanda è pervenuta solo dal GESTORE DEL MERCATO; dal 1° giugno 2004 la possibilità é estesa anche ad altri operatori. Per quanto riguarda l'ACQUIRENTE UNICO **(AU)** [51], sono stati previsti appositi contratti finanziari per consentire a tale organismo di dotarsi di adeguate coperture (in questa fase in cui, come acquirente passivo, si troverebbe altrimenti nella condizione di dover acquistare energia a qualunque prezzo).

Nel verbale del Consiglio di Amministrazione dell'*Enel S.p.A.* in data 7 aprile 2004 si evidenzia che, nei primi giorni di borsa, i volumi trattati hanno raggiunto l'ammontare massimo di 300 MW, con flessione nei giorni di sabato e domenica; due terzi circa, di detti volumi, sono stati trattati dall'*Enel* dotatasi per tempo di adeguata preparazione per poter operare sul mercato [52]. I prezzi medi orari sono stati fino a 70/80 euro nelle "ore piene" ed a circa 30 euro nelle "ore vuote" (vale a dire, notturne); rispetto al precedente regime tariffario

[50] Al GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO, costituito dal GRTN, è affidata la gestione economica del mercato elettrico per promuovere la concorrenza tra i produttori.

[51] L'ACQUIRENTE UNICO è una società appartenente al Gestore della Rete (GRTN) avente il ruolo di fornire energia elettrica per i clienti del mercato "vincolato".

Il DM 19 dicembre 2003 dispone, tra l'altro, che l'Acquirente Unico, dalla data di avvio del sistema di merito economico:

- acquisisca tutta l'energia elettrica proveniente dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati da ENEL anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 (entrata in vigore della direttiva europea 96/92/CE di liberalizzazione del settore dell'energia elettrica) e fino al mantenimento della titolarità degli stessi in capo ad ENEL;
- ceda l'energia proveniente dai suddetti contratti pluriennali di importazione al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso (composto da due componenti a copertura dei costi fissi e dei costi variabili) in vigore nel trimestre ottobre-dicembre 2003, aggiornato in misura corrispondente alle variazioni della componente a copertura dei costi variabili di produzione, così come definito dalla delibera dell'AEEG del 29 novembre 2002, n. 194.

[52] Per la presentazione delle offerte, l'*Enel S.p.A.* si avvale di 12 risorse, mentre altre risorse intervengono nelle fasi a monte dell'offerta stessa, per ottimizzare il funzionamento del parco di produzione in funzione della Borsa stessa.

si sono, finora, registrati nel sistema di Borsa primi effetti positivi [53], nonostante il rincaro dei prodotti petroliferi, con un lieve incremento dei prezzi nelle ore di punta ed un corrispondente decremento in quelle vuote. L'*Enel S.p.A.* (quale maggiore operatore del settore) è, di fatto, investita della responsabilità di evitare ripercussioni anomale per il mercato e, soprattutto, riflessi negativi per l'Acquirente Unico.

Ai primi di luglio 2004, l'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ha avviato una indagine per comprendere i motivi di talune ampie oscillazioni dei prezzi verificatesi nel precedente mese di giugno [54].

2.7 – L'OPERAZIONE I.P.O. *(initial public offering)* di *T.E.R.NA.*

L'operazione - che si armonizza anche con le disposizioni della legge del 22 ottobre 2003 n. 290 (di conversione del d.l. 29 agosto 2003 n. 239, sull'emergenza elettrica) circa l'unificazione della proprietà e della gestione della Rete di trasmissione nazionale – è stata preceduta da taluni adempimenti societari [55].

L'offerta pubblica è avvenuta dal 14 al 18 giugno 2004 - nel rispetto della scadenza prevista dalla legge n. 290 del 2003 - con il collocamento sul mercato di una prima "tranche" di azioni "*stand alone*" fermi restando: il successivo collocamento di una seconda "tranche", la sua privatizzazione e la fissazione del limite (*20%)* di partecipazione dell'*Enel S.p.A.*, entro il 2007, al capitale sociale delle società titolari della proprietà e della gestione delle reti nazionali di trasporto dell'elettricità e del gas.

Il prezzo di vendita di ciascuna azione è stato di euro 1,70 nell'ambito della c.d. "forchetta di prezzo" (tra 1,65 e 1,82) determinata sulla base delle indicazioni fornite dai coordinatori dell' offerta globale; la Borsa ha manifestato notevole interesse per il nuovo titolo il cui iniziale andamento - anche per i pregressi risultati economico/finanziari nonché per le future linee strategiche della Società - sembra offrire buone prospettive. L' *Enel* ha incassato circa 1,7 miliardi di euro, al lordo delle commissioni per i collocatori.

T.E.R.NA. S.p.A. (Trasmissione elettricità rete nazionale) è il principale operatore nel settore della trasmissione di energia elettrica nazionale: è proprietaria e gestisce oltre il *94%* delle infrastrutture elettriche, ad alta ed altissima tensione, della rete di trasmissione nazionale

[53] *Cfr.* IL SOLE-24 ORE del 22 agosto 2004, pag. 2.
[54] *Cfr.* "LA REPUBBLICA" - AFFARI&FINANZA del 12 luglio 2004, pag. 38.
[55] Il 2 marzo 2004 il Consiglio di Amministrazione della *CapoGruppo* aveva deliberato di collocare sul mercato una quota del capitale di *T.E.R.NA.*, autorizzando la presentazione del prospetto informativo a CONSOB e della domanda di ammissione alla quotazione a Borsa Italiana. Al fine di ottimizzare la struttura finanziaria della società, anche nell'ottica della sua quotazione, l'Assemblea degli Azionisti *Terna* aveva deliberato sin dal 28 gennaio 2004 la riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2445 cod. civ., da 2.036 milioni di euro a 440 milioni di euro, mediante rimborso alla *CapoGruppo* di 1.200 milioni di euro ed accantonamento a riserva della differenza di 396 milioni di euro. Il 24 maggio 2004, la Borsa Italiana ha disposto l' ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie di *T.E.R.NA.*; il successivo 26 maggio la CONSOB ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di vendita e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato telematico azionario.

("**RTN**") [56] con più di 38.000 km. di linee. Il cliente principale è il GRTN - ma non mancano clienti privati e società che svolgono attività simile all'estero, specie in Brasile - che paga, a rate mensili, un canone annuo stabilito dall'AEEG. *T.E.R.NA. S.p.A.* è responsabile, nei confronti del GRTN, delle attività di esercizio, manutenzione, telecontrollo e teleconduzione dei propri impianti nonché della realizzazione degli investimenti di sviluppo disposti dallo stesso GRTN.

Con l'avvenuta scissione da *Enel S.p.A.* – che rimane azionista di maggioranza - sono state unificate, in capo alla società *T.E.R.NA.*, la proprietà e la gestione della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica. Recentissimamente, la Cassa depositi e Prestiti S.p.A. ha manifestato interesse [57] ad acquisire una partecipazione di controllo in *T.E.R.NA.* ed il Consiglio dell'*Enel S.p.A.* [58] ha conferito mandato all'Amministratore Delegato ad avviare negoziazioni in tal senso.

2.8 - Tra le **ALTRE VICENDE**, sembra opportuno menzionare:

1. la decisione della Giunta di Confindustria (luglio 2004) di approvare la **adesione** [59] dell'*Enel S.p.A.* alla **Confindustria** stessa dopo quella, nel settembre 2003, ad "*Assoelettrica*" (Associazione Nazionale delle Imprese Elettriche): giunge, così, a compimento il processo di progressiva integrazione col sistema associativo delle imprese produttrici di beni e servizi che dovrebbe garantire ad *Enel S.p.A.* migliore standard di rappresentanza e di tutela;
2. l'**accordo di programma**, firmato nel novembre 2003 [60], per la costituzione dell' "*Ente Unico Italiano di Accreditamento*", a seguito di una iniziativa avviata dal Ministero delle Attività Produttive nel maggio 2003 per risolvere l'attuale situazione di pluralità degli organismi di accreditamento;
3. l'accordo raggiunto in data 20 marzo 2003 per l'**acquisizione** da FRANCE TELECOM **della quota di partecipazione detenuta nella società WIND**, al prezzo di 1.330 milioni di euro [61], ottenendo così il controllo dell'intero capitale sociale: detto importo, rappresentando la quota del *26,6%*, fa riferimento ad una valutazione della società da considerare allineata al valore di impresa al netto dello sconto per la quota minoritaria;

[56] La rete di trasmissione è una parte del sistema elettrico che si colloca tra la produzione/importazione dell'energia e la distribuzione di essa.
Dal 31 dicembre 2003 *T.E.R.NA.* è presente anche in Brasile, attraverso le sue controllate TSN e Novatrans, con più di 2.300 km di linee in altissima tensione.

[57] Lettera dell' 8 settembre 2004.

[58] Riunione del Consiglio di Amministrazione dell' *Enel S.p.A.* in data 9 settembre 2004.

[59] L'*Enel* aveva presentato domanda di adesione dal 1999 sicché non è stata considerata "nuova entrante" soggetta alle limitazioni statutarie della Confindustria.

[60] Tra i firmatari dell' Accordo figuravano Confindustria, Ferrovie dello Stato ed Enea .

[61] Gli *advisor* hanno applicato i criteri di valutazione nella prassi valutativa e, a conclusione, hanno ritenuto che il prezzo di 1.330 milioni di euro "sia da ritenersi ragionevolmente congruo e funzionale alla valorizzazione della partecipazione in WIND di ENEL".
Il Collegio Sindacale, nel prendere atto della documentazione acquisita e delle informazioni ricevute sull' operazione, non ha formulato osservazioni (verbale n. 140 del 16 aprile 2003).

4. l'**indagine della Commissione Europea – DG Concorrenza – Aiuti di Stato** in merito alla costituzione (31 maggio 1999) da parte di *Enel S.p.A.* della società *E.R.G.A. S.p.A.* ed al successivo conferimento (1° ottobre 1999), dalla Capogruppo alla stessa *E.R.G.A.*, del ramo aziendale relativo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Commissione ha ipotizzato, tra l'altro, che, **nel procedimento per il conferimento degli *assets* ad E.R.G.A.**, l'*Enel* potrebbe aver conseguito un vantaggio di natura fiscale - conferimento effettuato a valore di libro (anziché a valore di mercato) - realizzando, in tal modo, una fattispecie configurabile come aiuto di Stato, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato C.E. In base alla risposta fornita dall'*Enel*, la Commissione non ha riscontrato elementi sufficienti per proseguire il procedimento;
5. la richiesta di informazioni, in data 7 marzo 2003, degli uffici della Comunità Europea riguardanti, tra l'altro, il **prestito erogato dall'*Enel S.p.A.* a WIND** telecomunicazioni per concorrere al finanziamento delle licenze UMTS (di cui WIND è risultata aggiudicataria, a seguito di gara indetta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) a condizioni tali da poter essere considerate aiuti da parte dello Stato [62];
6. la notifica, in data 10 dicembre 2003, ad *Enel S.p.A.* nonché ad *Enel Energia S.p.A.* (già *Enel Trade*) della decisione [63] dell'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (**AGCM**) relativa al **procedimento "Enel Trade - clienti idonei"** [64] (avviato nel marzo 2002), con la sanzione pari ad euro 2,5 milioni per abuso di posizione dominante – ai sensi dell'art. 82 del Trattato C.E. – da parte di *Enel S.p.A.* per il tramite di *Enel Energia S.p.A.* in relazione all'inserimento, in alcuni contratti stipulati con clienti idonei nell'anno 2002 di talune clausole (di esclusiva, di maggiorazione del prezzo e di prelazione) che avrebbero determinato effetti anticompetitivi nella vendita di energia elettrica sul mercato libero. *Enel S.p.A. ed Enel Energia* hanno proposto ricorso al TAR del Lazio per contestare, tra l'altro, il coinvolgimento della Capogruppo: in attesa della definizione del giudizio l' *Enel SpA* ha provveduto, comunque, nei termini previsti, al pagamento della sanzione. Il Collegio Sindacale, considerato che nel nostro ordinamento è stato introdotto il c.d. "sistema sanzionatorio amministrativo", ha prospettato l'opportunità di fare svolgere al riguardo un'indagine di ampia portata tenuto conto che le disposizioni *antitrust* presenti nell'ordinamento italiano fanno diretto richiamo ai principi di diritto

[62] Questa operazione prevedeva un esborso, da parte di *Wind*, di 4.000 miliardi di lire da pagare all'atto del rilascio della concessione e di ulteriori 737 miliardi di lire da rateizzare in dieci anni: *Wind* ha fatto fronte all'impegno finanziario utilizzando, in prevalenza, linee di credito con alcune banche; per 1.600 miliardi di lire ha ricevuto un finanziamento dai soci *ENEL S.p.A.* e FRANCE TELECOM le cui quote, all'epoca, risultavano pari al 56,60% e 43,40%, rispettivamente.

[63] N. 12634 del 27.11.2003. L'Autorità Garante non ha riconosciuto autonomia gestionale alla società operativa, rispetto alla *Holding*, e ha ravvisato la diretta imputabilità ad *Enel S.p.A.* dei comportamenti abusivi contestati ad *Enel Trade* in base al presupposto che la Capogruppo detiene l'intero pacchetto della controllata e che esercita sulla stessa una funzione di "indirizzo strategico e di coordinamento", ecc..

[64] Il termine *clienti idonei* indica coloro i quali (di regola i c.d. "grossisti" cioè la grande industria, con un consumo di oltre 100 mila Kwh all'anno) possono scegliere liberamente, in Italia o all'estero, il proprio fornitore – secondo il prezzo e le condizioni più convenienti - a differenza di chi non ha libero accesso alle contrattazioni e riceve l'elettricità dalla propria azienda fornitrice (ossia dall' *Enel*, dalle municipalizzate, ecc.). Recentemente, l'AEEG ha precisato che sono *idonei* tutti i clienti non residenziali.

comunitario e che la struttura organizzativa del Gruppo si é sviluppata secondo criteri di forte accentramento [65];

7. la **verifica generale effettuata dalla Guardia di Finanza** (Polizia tributaria del Lazio), nel 2003, che ha riguardato, tra l'altro, la regolare istituzione, tenuta e conservazione dei libri e registri contabili nonché la verifica sulle procedure e sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme fiscali. L'*Enel S.p.A.* ha presentato istanza all'Ufficio delle Entrate di Roma/1 - nonché alla D.G. Agenzia delle Entrate - per ottenere il riconoscimento dell'insussistenza dell'infondatezza dei rilievi mossi e l'archiviazione del verbale, senza dar luogo alla notifica di alcun accertamento;
8. le precisazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione in merito ad un articolo di stampa apparso il 31 gennaio 2004 sulle c.d. **società "offshore"**: é stato chiarito che si tratta, anzitutto, di società dell'*ENEL S.p.A.* soggette a controllo contabile e, comunque, non riconducibili ai "paradisi fiscali" perché situate in alcuni territori esteri solo per esigenze operative e non per convenienza fiscale;
9. l'introduzione, dal mese di aprile 2004, di nuove **fasce orarie** [66] per riallineare i prezzi dell'energia alla domanda effettiva. La delibera n. 5/04 dell' AEEG è stata oggetto di contenzioso pendente, ora, per il merito, innanzi al Consiglio di Stato;
10. il **premio di qualità**, di 115 milioni di euro, che *Enel Distribuzione* ha ricevuto dall'Autorità (AEEG) in riconoscimento dei miglioramenti conseguiti nella qualità del servizio [67];
11. il **premio** per le **"innovazioni amiche dell'ambiente"**, per due progetti legati alla ricerca tecnologica, nel campo delle energie rinnovabili;
12. l'**Oscar** per il migliore bilancio di sostenibilità dell'anno 2003, conferito dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiane di Milano;
13. il **premio "Risk Management Award"**, attribuito nel gennaio 2004 dalla rivista britannica *Risk*, per la strategia finanziaria perseguita dall'*Enel*.

Infine, **per altri profili**, si ricorda l'inserimento nel *Dow Jones Sustainability Index*[68] quale società impegnata nella sostenibilità del "non profit" avendo:

- nel giugno 2003, costituito la ***Fondazione Enel cuore onlus*** - con la partecipazione di *Enel S.p.A.* e di altre società del Gruppo - destinata a promuovere iniziative di solidarietà sociale sorretta dal patrimonio iniziale di 280.000 euro, di cui la quota *Enel* é pari ad euro 35.000, oltre a versamenti annuali. Detta fondazione ha, tra l'altro,

[65] Si dovrebbe tenere conto – ad avviso del Collegio – "della posizione che la Capogruppo, non solo sotto il profilo formale, ma anche sotto quello sostanziale, è venuta ad assumere in base al nuovo modello organizzativo e quindi dell'impatto che il descritto regime di responsabilità può avere su tale struttura (con riferimento non solo alle violazioni delle disposizioni antitrust, ma anche ad altre ipotesi di responsabilità amministrativa, come ad esempio quella di cui al d.lgs. n. 231/2001)".

[66] Il "picco di prezzo" nei mesi invernali è stato spostato ai mesi estivi considerato il trend energetico degli ultimi anni.

[67] Le interruzioni cumulate nelle reti di *Enel Distribuzione* sono state finora, nella media, nettamente inferiori rispetto ai target fissati dall'AEEG, raggiungendo i 143 minuti nel 2001, 112 minuti nel 2002 e 94 minuti nel 2003.

[68] Il DJSI è l'indice borsistico globale, introdotto nel 1999, che - attraverso rigidi criteri di valutazione - raccoglie le società che hanno raggiunto l'eccellenza per la sostenibilità nelle tre dimensioni: economica, ambientale e sociale.

finanziato (450.000 euro nel 2004) la Comunità di S. Egidio per l'implementazione e la sperimentazione del progetto "*A casa è meglio*", per l'assistenza agli anziani disagiati nel loro domicilio, nonché la struttura *Enel Cuore* da realizzare quale "casa dei bambini" presso l'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze entro il maggio 2005, al costo di euro 1.160.000;

- partecipato quale socio fondatore - col versamento "una tantum" di complessivi 375.000 euro - alla "***Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 - Onlus***" in occasione del quarantennale della catastrofe, avente come scopo anche lo sviluppo delle attività di ricerca e lo studio delle problematiche legate allo sfruttamento delle risorse naturali, geologiche ed idriche, proprie dell'ambiente montano e specifiche del territorio della Provincia di Belluno.

3 - EVOLUZIONE DELLE STRATEGIE E DELLA STRUTTURA DEL *GRUPPO* ENEL.

3.1. - Premessa

Si disse nel precedente referto che, a seguito della *liberalizzazione* del mercato dell'energia elettrica - con l'abbandono della posizione di monopolista dell'*ENEL S.p.A.*, con la forte riduzione della propria quota nei mercati della generazione e della distribuzione, con le dismissioni obbligate di impianti di produzione e di reti di distribuzione, ecc. – disponendo la Società di abbondante liquidità, il *management* "pro-tempore" aveva puntato su una strategia di diversificazione delle attività mirata, sopra tutto, alla valorizzazione di *assets* già presenti nell'azienda (le reti, il *know-how*, le professionalità del personale, il portafoglio-clienti, ecc.) in comparti innovativi, in segmenti di mercato contigui a quello elettrico, all'estero.

Questa Corte aveva manifestato perplessità, al riguardo, sostenendo che il processo di diversificazione/internazionalizzazione perseguito dall'*Enel* - pur necessario, in quanto alternativa in certo senso "obbligata" al ripiegamento dell'azienda su una dimensione medio-piccola, eppertanto inadeguata a confrontarsi, nello stesso mercato elettrico, con i grandi gruppi europei - aveva, tuttavia, conosciuto taluni eccessi aprendosi a settori troppo lontani dalle attività di *core business* e dalle culture presenti in azienda: sicché non sembrava in grado di assicurare, in tutte le sue articolazioni e per una serie variegata di cause, i risultati attesi e posti a fondamento dei vari *business plan* tanto più perché "portato avanti in tempi così accelerati e con ritmi di incremento così elevati da generare dubbi sulla sua sostenibilità".

Veniva auspicata, pertanto, "*una riscrittura delle norme statutarie che ne elimini le aree di dubbio, onde evitare una non sostenibile interpretazione estensiva e generalizzante, tale da consentire all'ENEL l'assunzione di partecipazioni in qualunque settore di attività, senza limiti e senza condizioni, sol perché mirata a valorizzare risorse già presenti nel Gruppo, o a trasformare, mediante la loro societarizzazione ("spin off"), strutture di servizio da centri di costo in potenziali centri di profitto*".

Il nuovo *management* (nominato il 24 maggio 2002) ha impostato la propria azione su differenti e, in gran parte, innovativi criteri: dal verbale dell'adunanza del 9 settembre 2002 si desumono, infatti, gli intenti dell'Amministratore Delegato – condivisi dal Consiglio di Amministrazione - circa gli indirizzi da perseguire, ossia: "*sostanzialmente (...) di rifocalizzare le attività del Gruppo sul settore dell'energia in generale (energia elettrica e gas) con l'obiettivo di far diventare l'ENEL* leader *di costo nel settore, senza peraltro rinunciare ad eventuali opportunità di crescita qualora le stesse risultino coerenti con il* core business *ed in grado di migliorare i risultati*". Inoltre, per quanto concerne le attività nel settore TLC, "*l'indirizzo è quello di proteggere gli interessi degli azionisti a fronte degli investimenti già effettuati e, quindi, di supportare WIND fintantoché questa non raggiungerà un'indipendenza finanziaria, rinviando ad una fase successiva le scelte sul futuro della società*".

Conserva, tuttavia, attualità la riscrittura delle norme statutarie – suggerita dalla Corte nel precedente referto – ad evitare rischi di possibili nuove interpretazioni estensive e generalizzanti e, quindi, l'adozione di criteri di ampliamento a qualsiasi settore di attività, rimesse alle sole scelte del *management.*

In disparte quanto si dirà con riguardo alla riorganizzazione della *Holding* nonché della *Corporate* (*cfr.* paragrafi 5 e 6), queste linee strategiche sono sfociate in numerose operazioni – in Italia e all'estero (*v.* i successivi paragrafi 3.2 e 3.3) – finalizzate, tra l'altro, a:

1. potenziare i fondamentali settori *core business* sia dell'**energia** (nonostante le dovute cessioni di rami di azienda minori alle imprese elettriche degli enti locali) – mediante la conversione ovvero la riconversione di taluni impianti e centrali nonché l'acquisizione di partecipazioni e/o di impianti all'estero - sia del **gas** dove il Gruppo, col piano di riorganizzazione societaria, l'ampliamento della clientela mediante l'acquisizione di aziende, il reperimento di nuove fonti di approvvigionamento, ecc. è riuscito a conseguire migliori risultati nell'area della distribuzione e della vendita;
2. dismettere talune partecipazioni (es. nel settore del "*venture capital*" [69] e del "*waste management*" [70]) o attività (es. produzione di energia da rifiuti), cercando di prevenire ulteriori perdite;
3. abbandonare progressivamente rami non strettamente pertinenti né congeniali alle suddette attività (es. disimpegno nel settore idrico [71], ferma restando la partecipazione

[69] Tra le operazioni già concluse si rammentano, in particolare: la retrocessione a *Camfin S.p.A* della partecipazione (9%) detenuta in *Cam Tecnologie S.p.A.* al valore originario di carico, pari a 6 milioni di euro (valore che invece alla vendita era pari a 4,5 milioni di euro); la cessione sul mercato delle azioni nella società *Ledstiernan AB* (0,5%) ad un valore prossimo al valore contabile attuale, pari a circa 227.000 euro (rispetto ad un valore di carico originario di 2 milioni di euro), ecc.

Sono in corso trattative con CAMFIN S.p.A. per la futura cessazione della collaborazione con le società di detto gruppo.

[70] Relative alle soc. Aimeri S.p.A., Smarin S.p.A., Tekna S.r.l., La Riccia S.r.l rientranti, tutte, nel perimetro del gruppo Camuzzi e pervenute all'*Enel* in occasione dell'acquisizione di detto gruppo (23 maggio 2002).

[71] Si prevede la vendita di *Enel Hydro* mediante trattativa diretta, previo lo scorporo delle attività di progettazione, ingegneria e depurazione delle acque in una nuova società. Tali attività saranno individualmente valorizzate ed eventualmente cedute.

ad alcune concessioni in Sicilia e Calabria per non subire conseguenze negative) tra cui gran parte degli *assets* immobiliari.

Aggiungasi che le società di servizi sono state indirizzate a soddisfare esclusivamente le necessità di *Enel*.

Per le partecipazioni ancora in portafoglio, sono state assunte iniziative finalizzate a svalutare alcune di esse nonché a far dimettere i consiglieri di nomina *Enel S.p.A.* dai consigli di amministrazione di quelle società verso cui non persiste alcun interesse alla gestione e/o al controllo.

Nella telefonia (fissa, mobile, *internet*) é proseguita la politica di espansione di *Wind* – peraltro avviata all'autonomia finanziaria - consolidatasi con l'acquisizione del restante pacchetto di Estel S.p.A. da "France Telecom": nel settore, il *Gruppo* è ora presente con strategie ben delineate, anche se non di facile attuazione.

T.E.R.NA. - prima del collocamento in Borsa (*cfr.* paragrafo 2.7) – ha rafforzato il proprio assetto anche mediante l'acquisizione della ulteriore quota di partecipazione del *10%* del capitale sociale di "*CESI*" (Centro elettrotecnico sperimentale italiano).

A parte ciò, sono in corso le trattative di accordo con EDF per assicurare all'*Enel S.p.A.* una presenza di lungo periodo, sul mercato francese, attraverso una posizione industriale integrata e bilanciata [72].

Va aggiunto, infine, che, nell'ottobre 2003, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con l'*ENEA* per lo studio congiunto delle modalità di realizzazione e di sfruttamento commerciale di un nuovo impianto solare/termico - integrato con la centrale termoelettrica ENEL a ciclo combinato di Priolo Gargallo (Siracusa) - da installare su un terreno di proprietà di *Enel Produzione* adiacente alla centrale stessa; detto impianto permetterà l'incremento della attuale potenza nominale di circa 20 MW e l'investimento è stimato in 50 milioni di euro, di cui il *40%* sostenuto dall'*ENEA*.

3.2 – Le Società Italiane, nei vari settori di attività:

a) Elettrico.

Di significativa rilevanza è, anzitutto, il conferimento di *Enel Trade* (società preposta alla vendita di energia elettrica per i clienti "idonei") in *Enel Distribuzione*, società preposta alla distribuzione e vendita di energia elettrica per i clienti c.d. "vincolati", mantenendo tuttavia separate le due società in osservanza a quanto previsto dal menzionato "decreto Bersani".

In tema di **conversione di taluni impianti,** il Consiglio di Amministrazione dell'*ENEL S.p.A.* ha preso atto, nel marzo 2003, della disponibilità della Regione Veneto ad esprimere

[72] La costituenda Società dovrebbe essere presente con una struttura snella in grado di produrre 25 TWh, elevabile potenzialmente fino a 40 TWh (circa il *7%* del mercato francese).